



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – art. 125 CGS – termine decadenziale – mera adozione dell’atto di deferimento – insufficienza per evitare la decadenza – comunicazione dell’atto di deferimento – necessità

Descrizione

L’articolo 125 del CGS prevede che, qualora *“il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio”*, l’atto di deferimento *“deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1”* e, *“in caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo termine assegnato”*. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 73/2019-2020, hanno recentemente chiarito, in coerenza con il suddetto principio di scissione degli effetti della notificazione, oltre che di quello di ragionevole durata del processo sportivo (art. 44, comma 2, CGS), che l’art. 125 CGS deve essere interpretato nel senso che, entro il termine previsto dal comma 2, *“l’atto di deferimento a giudizio deve essere non solo adottato ma anche comunicato agli incolpati e che al fine di ritenere assolto tempestivamente tale onere di comunicazione non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio del medesimo”*.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 83/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 125 CGS; art. 44, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZI I - DECISIONE N. 083CFA del 30 giugno 2020 (Procura Federale Interregionale/Castaldo Biagio-Di Maro Eugenio-Ranieri Antonio-U.S. Virtus Afragola Soccer)